

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI LECITI E IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

## -ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **"AAMS"**: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
- b) **"Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro"**: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.
- c) **"AWP (Slot e New Slot)"**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
- d) **"Centri di scommesse"**: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2018, comprendono le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio: a) i negozi di gioco, b) i punti di raccolta del gioco, come definiti infra.
- e) **"Giochi leciti"**: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.
- f) **"Negozio di gioco"**: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.
- g) **"Nuova installazione"**: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- 1) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- 2) la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

- h) **"Punto di gioco ("corner")"**: il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.
- i) **"Punto di raccolta di gioco"**: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le 7 procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.
- j) **"Sala giochi"**: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti.
- k) **"Spazi per il gioco con vincita in denaro"**: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito.
- l) **"Superficie Utile del locale"**: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.
- m) **"Ticket redemption"**: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- n) **"TULPS"**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni.
- o) **"Video Lottery Terminal (VLT)"**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

## **-ARTICOLO 2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Follonica, l'esercizio del gioco lecito e, al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) prevenire e contrastare la propensione al Gioco d'Azzardo Patologico, ora definito come Disturbo da Gioco d'Azzardo cd. DGA, e inteso a livello internazionale, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come una forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale.
- b) garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, la serenità domestica, l'aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica;
- c) disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d'Azzardo Patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive.

2. Il presente regolamento si informa ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori di età,
- b) adeguatezza degli strumenti rispetto agli obiettivi perseguiti,
- c) proporzionalità, che richiede l'utilizzo dei mezzi strettamente necessari al fine del raggiungimento dell'obiettivo, con il minor sacrificio possibile degli interessi contrapposti
- d) ragionevolezza,
- e) contemperamento dei valori, la cui salvaguardia è richiesta dalla Costituzione e dall'Unione Europea, della libera iniziativa economica e della tutela della concorrenza, con il potere-dovere dell'Ente locale di tutelare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la sicurezza pubblica;
- f) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" ovvero sia comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo.  
Il disturbo da gioco d'azzardo lieve può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti.
- g) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

- h) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più vulnerabili
- i) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Follonica e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133"

### **-ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii., nonché in base alle vigenti norme attuative statali e regionali.

### **-ARTICOLO 4 GIOCHI VIETATI**

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dalla legge statale.

2. Sono vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove richiesto, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti, in violazione della normativa vigente nella materia qui trattata, attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d'azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. "totem" e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono altresì vietati i giochi indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.

## **-ARTICOLO 5 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 57/2013 è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- b) luoghi di culto;
- c) centri socio-ricreativi e sportivi, i quali si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano le seguenti condizioni:
  - 1) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
  - 2) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) istituti di credito e sportelli bancomat;
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, tenuto conto del loro impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- a) Palazzo Comunale, sedi distaccate del Comune e sedi istituzionali di uffici pubblici;
- b) biblioteca comunale;
- c) giardini pubblici attrezzati come luoghi di ritrovo;
- d) musei civici;
- e) centri per l'impiego;
- f) centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani e/o anziani;
- g) discoteche;
- h) strutture ricettive;
- i) ambulatori medici;
- j) punto di primo soccorso;
- k) stazione ferroviaria e terminal di autobus

3. E' vietata l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro, al fine di tutelare la salute pubblica, onde evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco.

4. Non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse nel perimetro urbano, al fine di soddisfare esigenze di decoro urbano e di tutela del patrimonio storico-monumentale.

5. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 1 del presente regolamento.

#### **-ARTICOLO 6 CRITERI AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA DAI LUOGHI SENSIBILI**

1. La distanza inferiore ai 500 metri di cui al comma 1 dell'articolo precedente deve essere misurata in base al percorso pedonale più breve, ai sensi del Codice della Strada, dall'ingresso del locale da gioco all'ingresso del luogo sensibile.
2. Ai fini della distanza di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di marciapiedi o percorsi protetti, deve essere scelto il percorso meno pericoloso per le persone.

#### **-ARTICOLO 7 REQUISITI SOGGETTIVI**

1. I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del TULPS devono essere posseduti dal titolare, dall'imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento. Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). I requisiti morali e l'assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il titolare dell'attività di gioco può condurre l'esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS, di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare e di cui al precedente comma 1. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'articolo 86 del TULPS (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività. La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all'articolo 88 del TULPS (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull'apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all'avvio della loro conduzione dell'attività.

## **-ARTICOLO 8 REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI**

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale Toscana 62/2018 Codice del Commercio, e successive modificazioni ed integrazioni
- c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico
- d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici
- e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)
- f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;
- g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi
- h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme
- i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- j) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

## **-ARTICOLO 9 ALTRI REQUISITI DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO**

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 1 del presente regolamento, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 86 TULPS, a istanza di autorizzazione da presentare al SUAP, a norma del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (come richiamato all'articolo 23, comma 1, lettera "o", del presente regolamento);
- f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- j) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- k) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- l) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici
- m) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- n) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

4. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, le modifiche non previste dal comma 1 e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:



- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

6. La cessazione dell'attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUAP, per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., e/o alla Questura, per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S., da effettuarsi entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **-ARTICOLO 10 DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI**

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 1 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore a mq 250.

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

## **-ARTICOLO 11 APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'articolo 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 23, comma 1, lettera "e", del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 23, comma 1, lettera "n", del presente regolamento).

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta a istanza di autorizzazione da presentare al SUAP, ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.

5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (richiamato all'art. 23, comma 1, lettera "o", del presente Regolamento);
- e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";

- f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

- a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

## **-ARTICOLO 12 ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULP**

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 57/2013 e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

## **-ARTICOLO 13 ORARI DI APERTURA DELLE SALE DA GIOCO**

Al fine di preservare e tutelare la salute pubblica, la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e/o le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro,

previsti dall'articolo 110, comma 6, del TULPS, sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.

#### **-ARTICOLO 14 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 62/2018 Codice del Commercio devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione.

2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53 della L.R. 62/2018 Codice del Commercio, previa presentazione al SUAP del relativo titolo abilitante necessario, corredato dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- c) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- d) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

#### **-ARTICOLO 15 PUBBLICITA': OBBLIGHI E DIVIETI**

1. All'interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'attività;
- b) tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore con le prescrizioni ed i divieti specifici eventualmente disposti;
- c) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, cartello indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni
- d) su ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, cartello indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

2. Sia all'ingresso che all'interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici

e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

- b) cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio
- c) formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

3. Le informazioni di cui al comma precedente e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana e in lingua inglese, in modo chiaro e visibile.

4. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore, per una più efficace prevenzione e per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico, è vietato installare insegne luminose o a luminosità intermittente o a messaggio variabile, sia all'interno che all'esterno dei locali, nonché affiggere cartelli pubblicitari su suolo pubblico richiamanti, in modo diretto o indiretto, l'attività del gioco.

5. È vietato pubblicizzare, all'esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l'attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all'interno dei locali da gioco.

#### **-ARTICOLO 16 MISURE A TUTELA DEI MINORI**

1. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

2. Ai fini del rispetto dei divieti al comma precedente, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

#### **-ARTICOLO 17 COORDINAMENTO FRA LE STRUTTURE TERRITORIALI PER GLI INTERVENTI SULLE LUDOPATIE**

In caso di richiesta di sostegno -per sé stesso o per la propria famiglia - rivolta al Comune di Follonica da un cittadino residente, le cui finanze sono state gravemente dissesate dal gioco patologico, l'Amministrazione indirizza lo stesso ai servizi sociali di Coeso S.d.S. e al competente Serd per la presa in carico del soggetto ludopatico, al fine di avviare un percorso terapeutico.

#### **-ARTICOLO 18 UTILIZZO DEL LOGO "NO SLOT"**

Il Comune di Follonica si fa promotore di un percorso di sensibilizzazione affinché i pubblici esercizi e i circoli privati, che non hanno installato o hanno scelto di rimuovere gli apparecchi per il gioco lecito, possano esporre all'ingresso dei loro locali il logo identificativo "NOSLOT", approvato con DGR del 24 settembre 2018, n. 1050, ai sensi dell'articolo 5 del DPGR 11 marzo 2015, n. 26/R, il cui rilascio è possibile richiedere alla Regione Toscana.

## **-ARTICOLO 19 ATTIVITA' DI VIGILANZA**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

## **-ARTICOLO 20 DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO**

Il titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d'ufficio, viene revocato ovvero viene sospeso nei casi previsti dalla normativa di settore.

## **-ARTICOLO 21 SANZIONI**

1. Fatte salve le seguenti disposizioni :

- art. 14 comma 1 della LR 57/2013: coloro che non osservano i divieti di cui all'art.4 commi 1 (divieto di apertura di sale da gioco e degli spazi per il gioco in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili, culturali, ricreativi, sportivi frequentanti principalmente da giovani, o da strutture residenziali, o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale) e comma 2 (I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività ovvero con la chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli;

- art. 14 comma 3 della LR 57/2013: Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 (La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) e 6 (1. In conformità all'articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia; c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c). 2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco. 3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio) sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'art. 7 comma 6 del d.l. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012, n. 189);

e ogni altra disposizione di legge, per le violazioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

2. E' ammesso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge della Regione Toscana 81/2000 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative", nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

## **-ARTICOLO 22 INIZIATIVE E INCENTIVI ECONOMICI CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO**

1. Il Comune di Follonica si impegna a svolgere iniziative per informare la comunità dei rischi e delle conseguenze sociali del gioco d'azzardo.

2. Il Comune di Follonica non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

3. Il Comune di Follonica si impegna, altresì, a promuovere l'indizione di bandi per l'attribuzione di incentivi economici in favore degli esercizi commerciali che sostituiscano gli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro con giochi basati sulla abilità fisica, mentale e strategica, quali, a titolo esemplificativo, biliardino, freccette, flipper etc...

## **-ARTICOLO 23 ARTICOLO NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modificazioni ed integrazioni
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 "Imposta sugli spettacoli", e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con

modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco d'azzardo patologico";
- j) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS";
- k) D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133"
- l) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2011);
- m) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS";
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove 5 disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- p) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- q) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", come modificata con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4 "Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico"
- r) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57";
- s) la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio.
- t) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per l'emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;



- u) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera t);
- v) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- w) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile

#### **-ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento in materia (adottato con Delibera del Consiglio Comunale 26 novembre 2007, n. 26)